## Regolamento di Ateneo per le prestazioni conto terzi

# Art. 1 Oggetto del Regolamento

- 1. Il presente Regolamento, adottato ai sensi dell'art. 26 comma 11 del vigente Statuto dell'Università e dell'art. 50 del Regolamento di Amministrazione e contabilità emanato con D.R. 62 del 29/01/2015, disciplina le modalità di espletamento delle prestazioni per conto di terzi di cui all'art. 66 del DPR 382/80 e all'art. 4, comma 5 della Legge 370/99, svolte nell' Università *Magna Graecia* di Catanzaro, di seguito denominata "Università".
- 2. Ai fini del presente regolamento, **per "prestazioni conto terzi"** (PCT), si intendono le attività ed i servizi erogati dall'Università o strutture dell'Ateneo nell'interesse prevalente o esclusivo di committenti esterni, pubblici o privati. L'insieme delle prestazioni oggetto di contratto con il committente esterno è denominato "**commessa conto terzi (CCT)**".
- 3. La qualificazione di una determinata attività come PCT è inoltre desunta da indicatori quali la presenza di un corrispettivo a fronte di fatturazione in regime IVA, la parziale o totale cessione dei risultati da parte della struttura universitaria.
- 4. Le PCT devono essere eseguite in misura e secondo le modalità idonee a garantire il prioritario e regolare svolgimento delle attività istituzionali di didattica e di ricerca e non devono comportare oneri aggiuntivi al bilancio di Ateneo.
- 5. Ai fini dell'applicazione del presente Regolamento, per personale tecnico-amministrativo si intente il personale a tempo pieno afferente a tutte le aree del comparto Università.
- 6. È rigorosamente preclusa l'attività per conto terzi che presenti conflitto d'interessi con l'Università.

# Art. 2<sup>1</sup> Soggetti eroganti le prestazioni per conto terzi

1. L'esecuzione delle PCT è affidata alle strutture dell'Università quali Dipartimenti, CIS, Sistema Bibliotecario di Ateneo (SBA), Centri di Ricerca (CR), o alle U.O. a Direzione universitaria allocate nell'Azienda ospedaliero-universitaria (AOU) Mater Domini o in altre Aziende ospedaliere o strutture sanitarie accreditate sede di Unità operative a Direzione universitaria che si avvalgono delle competenze e del supporto scientifico, tecnico e amministrativo del personale universitario garantendo, al contempo, il regolare svolgimento delle attività didattico-scientifiche e l'assolvimento degli obblighi di servizio. Il professore afferente al Dipartimento dell'Università degli Studi "Magna Graecia" di Catanzaro che ha procurato la commessa è il titolare dell'iniziativa ed è, di norma, il responsabile scientifico della sperimentazione.

Il responsabile scientifico può essere una figura diversa dallo sperimentatore principale (Prof./Dott. nominato dall'UMG e indicato nel contratto) al quale spetta la supervisione della sperimentazione clinica.

La sperimentazione potrà essere condotta anche da altri sperimentatori che saranno indicati dall'UMG e inclusi nel contratto.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Articolo modificato con D.R. n. 59 del 27.01.2016 e con D.R. n. 3 del 30.12.2021

- 2. La gestione amministrativo-contabile della CCT è demandata, di norma, al Dipartimento cui afferisce il proponente scientifico della commessa stessa. Il proponente scientifico può richiedere al Consiglio di Amministrazione (CdA) di affidare la gestione amministrativo-contabile della CCT anche a un CIS o alla SBA. In tal caso, l'autorizzazione deve essere acquisita prima dell'avvio della procedura prevista dal successivo art. 8 del presente Regolamento.
- 3. Nell'ipotesi di attività prestata congiuntamente da più strutture, i relativi organi concordano la designazione di un unico responsabile scientifico della prestazione, indicando altresì la struttura incaricata della gestione del rapporto e della ripartizione delle spese e dei compensi. Il personale docente e ricercatore appartenente a struttura diversa da quella incaricata della gestione del rapporto provvede a chiedere l'autorizzazione al proprio organo collegiale di afferenza.

# Art. 3<sup>2</sup> Tipologia delle prestazioni per conto terzi

1. L'Università svolge le PCT nel prevalente interesse del committente, utilizzando di norma le proprie strutture, attrezzature e il proprio personale. La CCT che prevede l'erogazione di PCT richiede la sottoscrizione di contratti e convenzioni con Enti pubblici e privati ai sensi dei successivi artt. 8 e 10 del presente Regolamento.

## 2. Le PCT comprendono:

- a) <u>prestazioni di ricerca</u>: attività anche di natura complessa e a carattere innovativo, in campo scientifico o tecnico, nel metodo o nel contenuto, a livello teorico, applicativo o sperimentale; prestazioni di ricerca clinica, sperimentazioni clinico-farmacologiche (cosiddetti trials clinici) per conto terzi possono essere svolte nell'Azienda ospedaliero-universitaria Mater Domini o in altre Aziende ospedaliere o strutture sanitarie accreditate sede di Unità operative a Direzione universitaria, anche con l'utilizzo di strutture, attrezzature e personale dell'Azienda stessa. In quest'ultimo caso, l'Università regolamenterà le modalità di espletamento e i costi delle attività e i servizi richiesti tramite apposita convenzione con la Azienda interessata;
- b) <u>prestazioni a carattere formativo</u>: attività di formazione riguardante corsi di perfezionamento, aggiornamento, nonché seminari, cicli di conferenze, *workshop* e simili che non prevedono l'erogazione di crediti formativi e il rilascio di titoli di studio universitari. Trattasi di attività che non rientrano nell'ordinaria offerta formativa dell'Ateneo, o comunque non comprese nelle tradizionali attività istituzionali, che vengono svolte su richiesta di Enti pubblici e/o privati avvalendosi delle competenze didattico-scientifiche di docenti e/o delle strutture dell'Università;
- c) <u>prestazioni di consulenza</u>: attività di consulenza e studio consistenti nell'elaborazione di pareri, perizie, studi di fattibilità, e in generale attività di supporto tecnico e scientifico;
- d) <u>prestazioni di servizi</u>: disciplinati da tariffa, che prevedono certificazioni o documentazioni tecniche (analisi, controlli, prove, tarature, prestazioni tecniche);
- e) <u>ogni altra iniziativa o prestazione</u> che all'Università può essere richiesta in virtù delle competenze in essa presenti, comunque resa nel prevalente interesse del terzo committente.

# Art. 4 Convenzioni con Enti pubblici

1. Le prestazioni di cui all'art. 3, comma 2 lettere a) e c) del presente Regolamento, possono essere svolte attraverso apposite convenzioni ai sensi dell'art. 15 della L. 7 agosto 1990 n. 241, su richiesta di Enti pubblici.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Articolo modificato con D.R. n. 59 del 27.01.2016.

2. Le convenzioni di cui al precedente comma determinano un corrispettivo senza carattere di remuneratività che, una volta detratte le spese per l'espletamento dell'incarico, viene ripartito in base alla seguente tabella:

10% all'Ateneo

10% ai Dipartimenti/CIS

80% per finanziamento di ricercatori a tempo determinato, borse di dottorato di ricerca, assegni di ricerca, borse scuole di specializzazione

3. Tali attività non sono soggette a fatturazione.

# Art. 5<sup>3</sup> Prestazioni di carattere assistenziale e riabilitativo

Nel caso di PCT relative a sperimentazioni clinico-farmacologiche (cosiddetti trials clinici), i responsabili scientifici della commessa e le strutture decentrate interessate (Dipartimenti, CIS, SBA), prima dell'inizio dell'attività, dovranno ottemperare a quanto stabilito dalle convenzioni tra Università e Azienda ospedaliero-universitaria Mater Domini o altre Aziende sede di Unità operative a Direzione universitaria, stipulate ai sensi dell'art. 3 comma 2, lettera a).

# Art. 6<sup>4</sup> Prestazioni a corrispettivo da negoziarsi - Prestazioni a corrispettivo predeterminato

- 1. Le prestazioni a "<u>corrispettivo da negoziarsi</u>" sono costituite dalle attività in cui il corrispettivo è determinato sulla base di un'analisi dei costi e dei margini di utile che si intendono conseguire dalla specifica prestazione, oppure di una negoziazione con il committente facente parte del contratto.
- 2. Le prestazioni a "<u>corrispettivo predeterminato</u>" sono invece costituite dalle attività tipizzate e ricorrenti, tra le quali possono rientrare in particolare quelle di cui all'art. 3, lett. *d*) in cui il corrispettivo è determinato sulla base di apposito tariffario.
- 3. Spetta all'organo collegiale della struttura decentrata la predisposizione di appositi tariffari commisurati alla complessità della prestazione e alla qualifica rivestita dal personale esecutore, da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Amministrazione.
- 4. Nella determinazione delle suddette tariffe si dovrà tener conto dei tariffari vigenti presso gli Enti locali e territoriali, dei tariffari di riferimento, ovvero determinati in base a vacazione oraria, considerando, in ogni caso, i prezzi di mercato praticati per la tipologia di prestazione effettuata. I tariffari di che trattasi vengono rideterminati con cadenza biennale.
- 5. Le prestazioni tariffate sono assunte mediante ricezione di ordinativi diretti del committente rivolti alla struttura interessata, anche senza contratto o mediante stipula di un apposito contratto nel caso in cui si tratti di una serie significativa di prestazioni. Esse sono soggette a consuntivazione contabile trimestrale volta anche alla determinazione degli utili, da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Amministrazione.
- 6 Sia le prestazioni a <u>"corrispettivo da negoziarsi"</u>, sia le prestazioni a <u>"corrispettivo predeterminato"</u> devono necessariamente prevedere margini di utile con i costi calcolati come

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Articolo modificato con D.R. n. 59 del 27.01.2016.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Articolo modificato con DD.RR. nn. 59 del 27.01.2016 e 382 del 07.04.2016.

## Art. 7 Attività escluse

- 1. Sono escluse dall'applicazione del presente Regolamento le seguenti attività:
  - a) attività di ricerca, consulenza e formazione sostenute con finanziamenti pubblici che seguono un'apposita disciplina (ad es: PRIN, PON; FIRB ecc.);
  - b) attività di ricerca svolte sulla base di contratti e contributi concessi dagli Enti pubblici di ricerca e sperimentazione di cui alla L. 20 marzo 1975, n. 70;
  - c) incarichi extraistituzionali svolti a titolo personale dai dipendenti dell'Università in favore di soggetti esterni, ai sensi dell'art 53 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e dell'art. 6 della L. n. 240 del 2010;
  - d) le attività di natura assistenziale svolte dalle strutture universitarie per conto del Servizio Sanitario Regionale.
- 2. Non sono considerate attività per conto terzi le prestazioni rese da una struttura dell'Ateneo a favore di un'altra struttura dell'Ateneo stesso.
- 3. Sono esclusi, altresì, dal campo di applicazione del presente Regolamento i proventi derivanti da attività finanziate da terzi per le quali è esplicitamente espressa e riscontrabile la prevalenza dell'interesse istituzionale dell'Università, ai sensi di quanto previsto dalla normativa vigente. Restano, inoltre, esclusi dall'applicazione del presente Regolamento quei finanziamenti per i quali è espressamente vietata la corresponsione di emolumenti al personale.

# Art. 8<sup>5</sup> Schema del contratto/convenzione

- 1. Le PCT, come definite nel precedente art. 3 sono svolte sulla base di appositi contratti redatti, di norma, secondo lo schema tipo contenuto nell'allegato A al presente Regolamento.
- 2. Lo schema contrattuale elaborato e sottoscritto dal proponente della CCT, da presentare per l'approvazione all'organo collegiale della struttura decentrata ai sensi dell'art. 10, deve contenere, di norma, i seguenti elementi:
- a) la denominazione della commessa;
- b) l'indicazione del responsabile scientifico della commessa, eventualmente concordata tra le parti;
- c) la specificazione della struttura decentrata dell'Università (Dipartimento, CIS, SBA) a cui è affidata la gestione amministrativa della CCT;
- d) la durata del contratto e le eventuali modalità di risoluzione, recesso e rinnovo;
- e) la tipologia delle prestazioni come indicata al precedente art. 3 comma 2;
- f) l'oggetto delle PCT e l'eventuale svolgimento in più fasi della stesse;
- g) la disciplina dell'eventuale utilizzo del logo e del nome dell'Università;
- h) la struttura dell'Università o dell'Azienda Mater Domini o di altra Azienda accreditata convenzionata con l'Università sede dell'esecuzione delle PCT e i profili professionali del personale aziendale coinvolto;
- i) la titolarità dei risultati e le modalità di loro utilizzazione e pubblicazione;
- j) il corrispettivo complessivo della commessa e la tipologia delle prestazioni come determinata dal precedente art. 6- con specificazione espressa se al netto o comprensivo di I.V.A. se dovuta o indicazione dei motivi di esenzione;

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Articolo modificato con DD.RR. nn. 59 del 27.01.2016 e 382 del 07.04.2016.

- l) i termini e le modalità di pagamento del corrispettivo complessivo di cui al punto l) con indicazione delle modalità di erogazione dell'eventuale corresponsione di un acconto in via anticipata necessario per l'inizio dello svolgimento dell'attività;
- m) una clausola limitativa della responsabilità dell'Università, nel rispetto dell'art. 1229 c.c. con eventuale specificazione del pagamento di una penale secondo le disposizioni di cui all'art. 9 del presente Regolamento;
- n) gli eventuali vincoli di riservatezza;
- o) le norme applicabili in materia di dati personali;
- p) la competenza giurisdizionale esclusiva del Foro di Catanzaro, salva diversa pattuizione tra le parti;
- q) la possibilità di avvalersi di collegio arbitrale rituale, ai sensi dell'art. 806 e ss. c.p.c.

# Art. 9 Responsabilità per inadempimento – Penali

1. Qualora i contratti e le convenzioni di cui al presente Regolamento prevedano il pagamento di penali a carico dell'Università queste, in ogni caso, non devono far salvo il risarcimento del maggior danno per l'inadempimento contrattuale e non devono essere previste per il semplice ritardo. Il valore di tali eventuali penali non deve comunque essere superiore al 5% del corrispettivo pattuito in contratto. Il pagamento di tali penali grava sui fondi del centro di spesa cui fanno capo le attività espletate, fatta salva la possibilità di rivalsa nei confronti del responsabile della prestazione cui sia direttamente imputabile l'inadempienza.

# Art. 10<sup>6</sup> Approvazione e sottoscrizione del contratto e Piano economico-finanziario della CCT

- 1. Le strutture decentrate (Dipartimenti, CIS e SBA), con delibera del proprio organo collegiale, approvano le proposte di contratto presentate ai sensi del precedente art. 8 corredate dal parere favorevole del Comitato Etico, ove necessario, nonché la nomina del Responsabile scientifico della CCT con relativa dichiarazione di compatibilità tra lo svolgimento dell'attività conto terzi e il regolare svolgimento dell'attività istituzionale.
- 2. Il suddetto contratto, dopo l'approvazione, è sottoscritto, per la parte universitaria dal Rettore *pro tempore* dell'Università degli Studi "Mgna Graecia" di Catanzaro
- 3. La delibera dell'organo collegiale della struttura decentrata interessata deve, altresì, approvare il piano economico-finanziario proposto dal Responsabile scientifico della CCT che deve contenere la modalità di ripartizione dell'utile, determinato ai sensi del successivo art. 13, secondo le seguenti indicazioni:
- a) la distinta quantificazione del compenso del responsabile scientifico, determinato sulla base dell'impegno gestionale in termini percentuali dell'utile della CCT;
- b) l'elenco nominativo e la distinta quantificazione del compenso del personale docente, dei ricercatori e dei dirigenti medici e/o sanitari ospedalieri, coinvolti nell'esecuzione delle PCT, espressa in termini percentuali dell'utile della CCT, sulla base della qualifica e dell'impegno orario dedicato all'attività conto terzi;

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Articolo modificato con DD.RR. nn. 59 del 27.01.2016 e 382 del 07.04.2016 e con D.R. n. 3 del 30.12.2021

- c) l'elenco nominativo e la distinta quantificazione del compenso del personale tecnicoamministrativo coinvolto nelle PCT, espressa in termini orari sulla base dell'attività effettivamente svolta, ai sensi del successivo art. 12, comma 3 del presente Regolamento;
- d) l'importo del corrispettivo, le somme a destinazione vincolata ai sensi dell'art. 13, comma 3, il preventivo delle spese e dei compensi (considerando che in nessun caso il corrispettivo previsto può essere inferiore al recupero della totalità dei costi sostenuti, oltre alla previsione di un margine minimo di profitto di almeno il 10%);
- e) l'eventuale decisione del Responsabile scientifico di destinare l'utile al Dipartimento o ad altro Centro di Gestione, i quali potranno utilizzare le somme per le proprie finalità scientifiche e di ricerca, previo parere dello stesso Responsabile.

# Art. 11<sup>7</sup> Responsabile scientifico della Commessa Conto Terzi

- 1. Il responsabile scientifico della commessa, nominato ai sensi dell'art. 10, comma 1, coordina tutte le attività relative ai contratti e convenzioni e cura il corretto adempimento delle obbligazioni contrattuali.
- 2. Al termine della prestazione, tale responsabile redige una relazione finale sul conseguimento dei risultati concordati, nonché il consuntivo delle spese effettivamente sostenute con riferimento ai singoli elementi di costo e ai compensi da corrispondere, da sottoporre all'organo collegiale della struttura decentrata. Il consuntivo è controfirmato, altresì, dal coordinatore o responsabile amministrativo e dal Responsabile della struttura decentrata interessata. Qualora il contratto preveda lo svolgimento dell'attività in più fasi, il responsabile scientifico procede alla rendicontazione intermedia (relazione e consuntivo), sempre che sia stato riscosso il corrispettivo relativo alla singola fase.

# Art. 12<sup>8</sup> Personale coinvolto nelle attività

- 1. Il personale docente e ricercatore, sotto la propria responsabilità, deve svolgere l'attività compatibilmente con l'adempimento dei propri incarichi istituzionali e senza arrecare pregiudizio allo svolgimento dei propri compiti e doveri didattico-scientifici. I dirigenti medici e sanitari ospedalieri che svolgono attività nella CCT devono essere preventivamente autorizzati dal Direttore Generale dell'Azienda convenzionata.
- 2. Per il personale tecnico-amministrativo l'attività conto terzi rientra negli impegni istituzionali. Qualora siano autorizzate dal responsabile scientifico della CCT e dal Direttore generale, le PCT del personale tecnico-amministrativo a tempo pieno potranno essere svolte fuori dall'orario ordinario di lavoro. In tal caso saranno liquidabili, secondo quanto previsto dal successivo comma 4, solo le ore eccedenti l'orario di servizio previa verifica da parte del responsabile scientifico della commessa della copertura finanziaria a valere sugli incassi relativi alle prestazioni.
- 3. I compensi orari lordi previsti per il personale tecnico-amministrativo sono determinati in base alla tabella inclusa nel presente Regolamento. Il compenso complessivo sarà determinato dal compenso orario previsto nella tabella sotto riportata moltiplicato per le ore dedicate all'attività

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Articolo modificato con DD.RR. nn. 59 del 27.01.2016 e 382 del 07.04.2016.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Articolo modificato con DD.RR. nn. 59 del 27.01.2016 e 382 del 07.04.2016.

conto terzi fuori dall'orario di servizio.

#### 4. Tabella

Categoria	Tariffa orario per attività svolta ai sensi del presente articolo
В	25 euro
C	30 euro
D	35 euro
EP	40 euro

Su proposta motivata del responsabile della commessa, tali tariffe potranno essere incrementate fino a un massimo del 10% in ragione della particolare complessità dell'attività svolta.

5. Le ore di attività conto terzi, effettuate fuori dall'orario di servizio dal personale tecnico-amministrativo non potranno superare le 200 annuali.

# Art. 13<sup>9</sup> Determinazione del corrispettivo e dell'utile

- 1. Il corrispettivo delle attività per conto terzi, comprese quelle a "corrispettivo predeterminato", deve coprire tutti i costi e gli oneri economici connessi alla prestazione da rendere, al netto dell'IVA se detraibile.
- 2. In particolare, tale corrispettivo deve essere determinato tenendo conto delle spese effettive da sostenersi, quali a titolo indicativo, quelle di seguito elencate:
  - a) spese necessarie per eventuali consulenze esterne;
  - b) spese per eventuali assegni di ricerca e/o tecnologi e/o co.co.co funzionali alla commessa;
  - c) spese di acquisto, ammortamento e/o manutenzione di apparecchiature tecnico scientifiche e didattiche in ragione del tempo di utilizzo;
  - d) spese per l'acquisto di materiali di consumo, materiale di laboratorio e altre specifiche spese di funzionamento e servizi;
  - e) spese di viaggio e di missione del personale impegnato nelle attività;
  - f) spese assicurative;
  - g) stima di ogni altro costo diretto e prevedibile relativo allo svolgimento dell'attività.
- 3. Inoltre, il corrispettivo deve essere determinato tenendo conto:
- a) della quota di prelievo, pari al 5% del corrispettivo (IVA esclusa), da devolvere al bilancio universitario da destinarsi per il Fondo comune di Ateneo volto a remunerare il personale tecnico-amministrativo non direttamente impegnato nelle attività di cui al presente Regolamento;
- b) della quota di prelievo pari al 3% (IVA esclusa) a favore del Dipartimento, CIS o SBA ai sensi dell'art. 2 comma 2 per spese generali;
- c) della quota di prelievo pari al 10% del corrispettivo (IVA esclusa), comprensiva delle spese per prestazioni diagnostiche e servizi, da destinare all'Azienda Mater Domini o altre Aziende interessate ai sensi della/e convenzione/i quadro sottoscritta/e tra Università e Azienda/e;
- d) della quota del 7% (IVA esclusa) da destinare al Fondo Premialità di cui all'art. 15 del presente Regolamento, per le finalità previste dall'art. 9 della Legge 240/2010.
- 4. A conclusione dell'attività ed in ogni caso dopo l'avvenuta riscossione dell'intero corrispettivo e a seguito della rendicontazione dei costi sostenuti, il responsabile scientifico del progetto procede

7

<sup>9</sup> Articolo modificato con DD.RR. nn. 59 del 27.01.2016, 382 del 07.04.2016, 766 dell'11.10.2017 e n. 1291 del 08.10.2021.

alla determinazione dell'utile. Questo viene determinato detraendo dal corrispettivo le quote di prelievo di cui al comma 2 (al netto dell'IVA se detraibile) e comma 3 del presente articolo.

- 5.L'utile così determinato viene ripartito, secondo le modalità previste dall'art. 10, comma 3 del presente Regolamento, tra il Responsabile scientifico, docenti, ricercatori, dirigenti medici o sanitari ospedalieri e personale tecnico-amministrativo che hanno contribuito attivamente allo svolgimento delle PCT.
- 6. La fatturazione al committente, elaborata dal responsabile scientifico della commessa, previa verifica della rispondenza del consuntivo finale al piano economico-finanziario di riparto, approvato dall'organo collegiale della struttura ai sensi dell'art. 10, comma 3, vidimata dal coordinatore o responsabile amministrativo viene effettuata dall'ufficio competente della struttura decentrata.

# Art. 14<sup>10</sup> Remunerazione del personale

- 1. Il responsabile scientifico della commessa determina la ripartizione dell'utile definito nell'art. 13 al personale docente, ricercatore, dirigente medico o sanitario ospedaliero e tecnico-amministrativo che collabora all'attività, ai sensi dell'art. 10 comma 3, indicando nel prospetto di riparto l'importo da riconoscere ai partecipanti all'attività della PCT in base alla qualifica e al tempo dedicato allo svolgimento delle attività stesse. L'entità dell'impegno del personale coinvolto nelle attività dovrà essere espressa in termini percentuali per il personale docente e ricercatore e dirigenti medici e sanitari ospedalieri e in termini orari per il personale tecnico-amministrativo.
- 2. Per il personale che partecipa alle attività la remunerazione, determinata con le modalità di cui al precedente comma, viene erogata dall'ufficio stipendi, previa comunicazione da parte della segreteria amministrativa della struttura decentrata (Dipartimento, CIS, SBA). La remunerazione del personale medico e sanitario ospedaliero ai sensi del comma 1 del presente articolo, avverrà a cura dell'Azienda ospedaliera convenzionata di cui detto personale è dipendente previo trasferimento delle relative somme da parte della struttura decentrata (Dipartimento, CIS, SBA) dell'Università.
- 3. I compensi complessivamente percepiti nell'arco dell'anno dai docenti e ricercatori per lo svolgimento delle PCT non possono superare l'importo della retribuzione complessiva lorda spettante al professore ordinario nella massima classe stipendiale.
- 4. I compensi complessivamente percepiti nell'arco dell'anno dal personale tecnico-amministrativo per lo svolgimento delle PCT non possono superare il limite previsto nell'art. 12 comma 5.
- 5. La quota destinata al Fondo comune di Ateneo è ripartita annualmente tra il personale tecnico-amministrativo non direttamente impegnato nelle attività per conto terzi, tenuto conto delle prescrizioni di apposito Regolamento approvato dal tavolo di trattativa sindacale.

# Art. 15 Fondo di Ateneo per la Premialità

1. Il Fondo di Ateneo per la premialità, istituito ai sensi dell'art. 9 della legge n. 240/2010, è integrato dall'Università, in apposita sezione, con l'utile dei proventi derivanti dalle PCT.

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup> Articolo modificato con DD.RR. nn. 59 del 27.01.2016 e 382 del 07.04.2016.

2. Una quota del corrispettivo della CCT, determinato ai sensi del precedente art. 13, comma 3, lettera e), che confluisce nel Fondo di Ateneo per la premialità determina compensi aggiuntivi per il personale docente e tecnico-amministrativo che contribuisce all'acquisizione di commesse conto terzi.

# Art. 16<sup>11</sup> Proprietà intellettuale e industriale

- 1. Nei casi in cui dall'esecuzione delle PCT oggetto di contratti o convenzioni derivino risultati innovativi brevettabili o risultati innovativi altrimenti tutelabili ai sensi del Codice della Proprietà Industriale o della legge sul diritto d'autore, l'accordo con il committente deve espressamente disciplinare il regime della proprietà intellettuale o industriale, specificando le modalità di sfruttamento economico dei risultati medesimi.
- 2. I diritti morali relativi a tali risultati innovativi spettano a chi ha realizzato l'innovazione; deve in ogni caso ed a prescindere dagli accordi in merito ai diritti di utilizzazione economica, essere previsto l'obbligo di citazione dell'afferenza degli inventori o autori all'Università "Magna Graecia di Catanzaro".
- 3. L'eventuale apporto di risultati protetti da diritti di proprietà intellettuale o industriale da parte del committente e/o dell'Università, e/o dei singoli docenti e ricercatori coinvolti nell'attività, deve essere oggetto di specifiche clausole contrattuali, al fine di disciplinare le modalità di utilizzazione dei risultati medesimi.
- 4. Le parti possono stabilire di avere pieno diritto d'uso in ordine alla pubblicazione e divulgazione dei risultati dell'attività, con modalità concordate d'intesa tra loro.
- 5. L'Università può far riferimento all'attività per trarne argomento di tesi o pubblicazioni scientifiche, con modalità da concordarsi con il committente e nel rispetto dei diritti di proprietà intellettuale.
- 6. Nel caso di Trials Clinici, la disciplina relativa alla proprietà intellettuale e industriale è regolamentata da accordi tra le parti.

# Art. 17<sup>12</sup> Utilizzo del nome e del logo dell'Università

- 1. Qualsiasi utilizzo del nome e del logo dell'Università per la diffusione dei risultati, anche parziali, in qualunque modo riferiti o riferibili alle attività per cono terzi, sia in corso di svolgimento sia qualora già concluse, deve avvenire senza alcun pregiudizio per l'immagine dell'Ateneo e con modalità determinate d'intesa fra le parti e individuate mediante specifico articolo all'interno del contratto.
- 2. Il contratto può prevedere apposita clausola contenente specifica pattuizione economica per le finalità di cui al comma 1 del presente articolo.

# Art. 18 Entrata in vigore

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup> Articolo modificato con D.R. n. 59 del 27.01.2016.

<sup>&</sup>lt;sup>12</sup> Articolo modificato con D.R. n. 59 del 27.01.2016.

1. Il presente Regolamento entra in vigore a decorrere dalla data di sua emanazione con Decreto del Rettore.

# Art. 19 Archiviazione documentazione e accesso agli atti

1. Tutta la documentazione relativa alle prestazioni per conto terzi è archiviata dal titolare della funzione di segreteria delle strutture coinvolte. I responsabili di struttura ne assicurano l'accessibilità e la reperibilità.

Emanato con D.R. n. 369 del 21.04.2015

# ACCORDO PER SPERIMENTAZIONE CLINICA

#### TRA

L'Azienda Ospedaliero Universitaria Mater Domini (di seguito denominata "AOUMD"), con sede in Catanzaro, Via T. Campanella, in 88100 Catanzaro (P.I. .....), in persona dell'Avv. Giuseppe Giuliano, domiciliato per la carica presso l'Azienda

l'Università degli Studi Magna Græcia di Catanzaro (di seguito denominata "UMG") con sede in Catanzaro in Viale Europa, Località Germaneto - 88100 Catanzaro, Italia (P.I. ite

02157060795 - C.F. 97026980793), in persona del Prof. Giovambattista De Sarro, Rett domiciliato per la carica presso la sede dell'Università, autorizzato alla stipula del prese contratto ai sensi dello Statuto
${f E}$
[inserire la denominazione del Promotore]
(di seguito denominato "Promotore"), con sede legale in, alla via, n.
(C.F./P. IVA
qualità di legale
rappresentante pro-tempore, nato a il , domiciliato per la carica in/presso
, autorizzato alla stipula del presente contratto
virtù di
Di seguito individuati singolarmente come "Parte" e congiuntamente "Parti"  PREMESSO CHE
a) sussiste un reciproco interesse delle Parti alla conduzione dello studio clinico dal titolo "";
b) l'UMG, possiede le competenze scientifiche, specialistiche e professionali necessarie per la conduzione dello studio;
<ul> <li>c) il professore afferente al Dipartimento dell'UMG(di seguito denominato Dipartimento competente) che ha procurato la commessa è il titolare dell'iniziativa, ed è il responsabile scientifico della sperimentazione;</li> </ul>
<ul> <li>d) l'AOUMD possiede le strutture adeguate e le attrezzature necessarie allo svolgimento delle prestazioni richieste dal Promotore;</li> </ul>
e) l'AOUMD e l'UMG si sono dichiarate disponibili ad eseguire le prestazioni richieste (prestazioni conto terzi, PCT) di interesse scientifico soprattutto per l'UMG previa verifica del Dipartimento universitario competente (a cui afferisce il Responsabile scientifico della sperimentazione) che attesti che l'attività oggetto del presente contratto non comporta alcun pregiudizio allo svolgimento delle normali attività didattiche, di ricerca ed istituzionali dell'Ateneo e di quelle assistenziali integrate dell'Azienda;
f) detta attività risulta compatibile, nei modi e nella misura, con le finalità istituzionali dell'UMG e dell'AOUMD e che non rientra fra quelle escluse dall'art. 7 del

- Regolamento di Ateneo sul conto terzi;
- g) lo studio suindicato ha ottenuto il parere favorevole da parte del Comitato Etico -

Regione Calabria – Sezione Area Centro nella seduta del.....;

#### TENUTO CONTO DEL

- D.lgs. n. 211/2003 in attuazione della direttiva 2001/20/UE relativa all'applicazione delle GCP ovvero norme sulla Buona pratica clinica;

#### SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

## Art. 1 - Premesse e allegati

Le premesse e il Protocollo allegati al presente contratto costituiscono parte integrante e significativa del contratto, anche ai fini interpretativi.

#### Art. 2 – Oggetto del contratto

Il Promotore affida all'AOUMD e UMG, ciascuno per le attività di propria competenza, l'esecuzione della sperimentazione clinica intitolata: "..." (di seguito "studio clinico"), secondo il programma dettagliato nel Protocollo allegato (all. 1), parte integrante e significativa del contrarre.

#### Art. 3 – Responsabili dell'attività

Le Parti convengono che la sperimentazione clinica sarà condotta presso l'AOUMD sotto la supervisione del Prof/Dott.... (di seguito denominato "Sperimentatore Principale") che sarà nominato dall'UMG e indicato nel contratto. Lo sperimentatore principale potrà essere figura diversa dal responsabile scientifico. La sperimentazione potrà essere condotta anche da altri sperimentatori che saranno indicati dall'UMG e inclusi nel contratto e comunicati all'AOUMD.

Il referente per il Promotore sarà il Dott. ... delegato a... rappresentarlo in tutte le sue operazioni con la parte pubblica.

L'UMG nomina un responsabile per i rapporti con l'AOUMD.

#### Art. 4 – Obblighi della parte pubblica

- L'AOUMD e l'UMG si impegnano a mettere a disposizione, per lo svolgimento delle attività relative ai trials clinici, il proprio personale, le attrezzature e tutti gli strumenti necessari, mettendo in pratica tutto il proprio know-how e la propria esperienza;
- -l'AOUMD si impegna a fornire il personale e tutti i servizi diagnostici e/o terapeutici previsti dal trial clinico ....oggetto della sperimentazione;
- -l'AOUMD si impegna a fornire tempestivamente (non oltre 15 giorni dalla comunicazione di inizio della sperimentazione effettuata dallo sperimentatore principale)

- e comunque prima dell'inizio della sperimentazione tutta la documentazione necessaria per la corretta esecuzione del trial clinico.... tra cui il codice del progetto da apporre sulle cartelle cliniche dedicate e sulle richieste di esami diagnostici, le cartelle cliniche dedicate e altra documentazione necessaria richiesta dallo sperimentatore principale. L'AOUMD si impegna inoltre a fornire tempestivamente tutto il materiale sanitario necessario per il buon fine della sperimentazione da rimborsare all'AOUMD;
- lo sperimentatore si impegna ad arruolare i pazienti che parteciperanno ai trials clinici secondo quanto indicato nel Protocollo di studio;
- lo sperimentatore si impegna a fornire adeguate informazioni ai pazienti partecipanti al trial clinico in merito a obiettivi, modalità, benefici e potenziali rischi e inconvenienti derivanti da tali sperimentazioni;
- lo sperimentatore si impegna ad assicurarsi che i pazienti che partecipano ai trials clinici abbiano firmato di propria iniziativa il documento di consenso informato, secondo il modello allegato al Protocollo;
- lo sperimentatore si impegna a raccogliere i dati relativi agli esami clinici condotti su ciascun paziente e completare la relativa casistica clinica e Scheda Raccolta Dati, rispettando le tempistiche ed i criteri dettagliati nel Protocollo;
- lo sperimentatore si impegna a osservare la normativa applicabile stabilendo che il Promotore, deve essere informato di eventuali eventi avversi o reazioni avverse gravi, in aderenza alla procedura definita nel Protocollo. In particolare, lo sperimentatore è tenuto ad informare il Promotore di eventuali decessi di pazienti, fornendo ogni ulteriore informazione eventualmente richiesta;
- lo sperimentatore si impegna a conservare per un periodo di anni ... i documenti del/dei trials clinici (NB □ per i test sull'uomo, tale periodo non deve essere inferiore a sette anni, secondo le direttive definite nelle "Linee guida per il trattamento dei dati personali relativi alla sperimentazione clinica dei medicinali"- Del. n. 52 del 24 luglio 2008)

#### Art. 5 – Obblighi del Promotore

Il Promotore si impegna a:

- fornire allo sperimentatore, a proprie cura e spese, la quantità di prodotto necessaria per lo svolgimento del test clinico;
- consegnare il prodotto, nella quantità stabilita, attenendosi alle istruzioni fornite dallo sperimentatore;
- utilizzare il prodotto esclusivamente ai fini del test clinico stesso e restituire le scorte di prodotto in essere qualora il contratto venga risolto anticipatamente, per qualsiasi motivo:
- fornire e consegnare l'eventuale materiale scientifico necessario per effettuare il test clinico, nonché ogni eventuale attrezzatura necessaria alla somministrazione del prodotto.

#### Art. 6 - Pagamenti

Il Promotore si impegna a corrispondere per l'esecuzione delle attività definite nel presente contratto, i seguenti importi:

- un pagamento di €... + IVA per ogni paziente correttamente arruolato, compilato e valutato.

Si precisa che gli importi sopra dettagliati sono comprensivi di tutte le spese sostenute per gli esami di laboratorio e gli screening strumentali previsti dal Protocollo.

În caso di risoluzione o di recesso dal contratto il Promotore si impegna comunque a corrispondere il costo degli eventuali test clinici già effettuati, in base al numero di casi trattati e in proporzione allo stato di avanzamento.

Al fine di assicurare la semplificazione della gestione amministrativa e la celerità delle attività da svolgere, le parti convengono che tutte le somme derivanti dall'esecuzione del presente contratto siano corrisposte dal Promotore all'UMG tramite bonifico bancario secondo le seguenti istruzioni:

Per l'UMG:

- Banca: UniCredit S.p.a Piazza Basilica dell'Immacolata, 10 88100 Catanzaro, Italia;
- Iban: IT 88 X 02008 04404 000400006505
- Swift: UNCRITMMXXX
- **Beneficiario**: *Università Magna Graecia di Catanzaro Dipartimento di ...* Per l'AOUMD:
- Banca: BNL Agenzia di Catanzaro Piazza Matteotti
- Iban: IT 98 L 0100 5044 00000000 218020

La gestione amministrativo-contabile e la rendicontazione delle somme versate dal Promotore sarà affidata al Dipartimento universitario di riferimento (a cui afferisce il responsabile scientifico della sperimentazione) che opererà secondo quanto previsto dal Regolamento conto terzi vigente dell'UMG.

L'UMG si obbliga a versare all'AOUMD, a titolo di acconto per tutte le spese sostenute, il 10% delle somme ricevute dal Promotore per il trial clinico e a fine studio si impegna a redigere la rendicontazione analitica delle spese eventualmente sostenute dall'AOUMD per esami diagnostici strumentali relative al trial clinico.....; l'UMG si impegna inoltre a effettuare al termine della sperimentazione clinica un conguaglio delle spese eventualmente sostenute dalla AOUMD e a versare la relativa somma alla stessa unitamente ad una relazione scientifica sugli esiti della sperimentazione.

#### Art. 7 – Responsabilità e assicurazione

Ciascuna Parte provvederà alla copertura degli infortuni e dell'assicurazione di responsabilità civile verso terzi per il personale che, in virtù del presente contratto, è impiegato presso i locali in cui viene eseguita l'opera. Il personale dell'Ateneo beneficia della copertura INAIL/Autorità per il Risarcimento dei Lavoratori ed è inoltre coperto da polizza assicurativa responsabilità civile. Il Promotore dichiara e garantisce di disporre di idonea copertura assicurativa per risarcire i reclutati di eventuali danni subiti durante le prove cliniche e idonea copertura di responsabilità per i reclutati, autorizzati dal Dipartimento e dal Promotore.

Il Promotore garantisce, quindi, l'UMG e l'AOUMD contro tutti i procedimenti che dovessero essere promossi dai pazienti che subiscano danni derivanti dalla loro partecipazione alle prove, salvo i casi in cui:

- il danno è dovuto a negligenza, imprudenza, imperizia, atti fraudolenti, inosservanza di regolamenti, norme e provvedimenti interni dell'Ateneo;
- danni dovuti al mancato rispetto del Protocollo.

#### Art. 8 – Salute e Sicurezza del luogo di lavoro

L'AOUMD ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs. 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni, è tenuta a garantire la salute e la sicurezza dei soggetti coinvolti nell'esecuzione del presente contratto, comprese le esercitazioni di prevenzione dei rischi e di protezione del personale esposto a rischio sul luogo di lavoro, ai sensi della normativa vigente.

L'eventuale personale del Promotore operante presso la AOUMD dovrà osservare le norme, le disposizioni in materia di salute e sicurezza attualmente in vigore presso l'Azienda suddetta. Per luogo di lavoro si intende esclusivamente il Presidio Ospedaliero ubicato presso il Campus Universitario "S. Venuta".

L'eventuale personale del Promotore operante presso la AOUMD dovrà osservare le norme e le disposizioni in materia di salute e sicurezza attualmente in vigore presso l'Azienda suddetta.

Il Responsabile del Promotore, in conformità a quanto previsto dall'art. 26 D. Lgs. 81/2008, cooperando nell'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dei rischi connessi alla sperimentazione clinica dovrebbe evidenziare le problematiche di salute e sicurezza dei luoghi di lavoro a chi è destinato a lavorarvi.

#### Articolo 9 - Riservatezza

Tenuto conto di quanto previsto dall'art. 12, le Parti si impegnano a garantire la riservatezza di tutte le informazioni, dati tecnici e documentazione concernenti il Promotore nell'esecuzione degli incarichi connessi al presente contratto nonché i risultati ottenuti dalla sperimentazione clinica.

#### Articolo 10 - Diritti e pubblicazione

Le Parti convengono che tutti i risultati che derivano dalla sperimentazione clinica saranno di proprietà del Promotore e non potranno, in alcun modo, essere ceduti o comunicati a terzi, divulgati ma potranno apparire in pubblicazioni scientifiche / materiali congressuali con il precedente consenso scritto del Promotore.

Per quanto riguarda l'eventuale brevettazione dei risultati, dando per scontato il diritto morale dell'inventore ad essere riconosciuto come tale, in aderenza alle leggi attualmente in vigore, l'UMG si impegna a riconoscere i diritti del Promotore una volta che gli eventuali brevetti siano concessi e ceduti allo stesso il relativo sfruttamento industriale di questi diritti.

# Articolo 11- Trattamento dei dati personali

La sperimentazione clinica è condotta in conformità alle leggi attualmente in vigore in materia di trattamento dei dati personali (D.lgs. n. 101/2018 - Codice in materia di protezione dei dati personali e tutela della privacy) e secondo la Normativa Europea (GDPR 679/2016).

Ai sensi della normativa citata, il Dipartimento competente agirà come garante del trattamento dei dati personali dei pazienti, assicurando il rispetto delle normative di riferimento, comprese quelle relative alle informazioni sensibili.

L'UMG e il Promotore, ciascuno per il proprio ambito di competenza, tuteleranno i diritti alla privacy e i dati personali e sensibili, nel pieno rispetto delle leggi vigenti e agirà in qualità di soggetto responsabile del trattamento di tali informazioni.

#### Articolo 12 - Durata e recesso

Il presente contratto entra in vigore all'atto della sottoscrizione e può considerarsi non più valido al termine del periodo di sperimentazione, come definito nel Protocollo.

Ciascuna delle Parti può recedere unilateralmente dal presente accordo fornendo comunicazione scritta all'altra parte inviata tramite raccomandata con almeno ... giorni prima della data in cui il recesso dovrebbe entrare in vigore.

Si precisa che l'UMG può recedere, previo avviso, qualora il Promotore si dichiari fallito, è soggetto a procedure concorsuali, nei casi di insolvenza, ove sia stata proposta una convenzione di fallimento stragiudiziale e siano state avviate procedure esecutive e, ogniqualvolta tali procedure derivino da fattori legati alla sicurezza del paziente durante la sperimentazione clinica o ogni qualvolta istituzioni competenti richiedano l'interruzione degli esperimenti.

Il recesso avrà effetto dalla data di ricezione della comunicazione scritta.

#### Articolo 13 - Personale

L'AOUMD e l'UMG garantiscono per il proprio personale che partecipa alla sperimentazione il rispetto delle regole previste dalle normative vigenti assicurando altresì che il proprio personale coinvolto nella sperimentazione non versi in una situazione di incompatibilità

#### Articolo 14 – Risoluzione per inadempimento contrattuale

Qualora l'UMG e l'AOUMD non adempiano ad uno qualsiasi dei suoi obblighi per come definiti nel presente contratto e non risolvano la situazione entro 15 giorni dal ricevimento di una lettera di costituzione in mora da parte del Promotore inviata tramite raccomandata, il presente accordo, ai sensi dell'art. 1454 cod. civ., è considerato risolto.

#### Articolo 15 – Registrazione e marche da bollo

Il presente contratto è soggetto all'imposta di bollo, ai sensi dell'art 2, comma 1, del D.P.R. 642/72.

Il presente contratto è soggetto a registrazione solo quando viene utilizzato ea condizioni fisse di Imposta di Registro, ai sensi degli articoli 5 e 39 D.P.R. n. 131/86, ai sensi dell'art. 11, Parte I tariffa, del citato DPR, in quanto si tratta di prestazioni contrattuali soggette ad IVA, con spese a carico del Promotore.

## Articolo 16 - Legge applicabile e giurisdizione

Il contratto è soggetto alla legge italiana. Anche se non espressamente stabilito nel presente contratto, si applicano le disposizioni del codice civile. Il Tribunale di Catanzaro sarà competente per eventuali controversie che dovessero insorgere tra le Parti in relazione all'interpretazione, esecuzione e / o validità del presente contratto che non possa essere risolta in via amichevole.

Catanzaro,
Per l'UMG Il Rettore/ Rappresentante Legale Prof. Giovambattista De Sarro
Per l'AOUMD Il Direttore Generale/Rappresentante legale Avv. Giuseppe Giuliano
Per il Promotore Il Rappresentante Legale Dott.
Per presa visione ed accettazione Lo Sperimentatore Principale Prof.
Approvazione Specifica  Le Parti approvano specificamente ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341, 1342 codice civile le seguenti clausole dall'art. 1 all'art 15.  Catanzaro,
Per l'UMG Il Rettore/ Rappresentante Legale Prof. Giovambattista De Sarro
Per l'AOUMD Il Direttore Generale/Rappresentante legale Avv. Giuseppe Giuliano
Per il Promotore Il Rappresentante Legale Dott.

	Per presa visione ed accettazione
1	Lo Sperimentatore Principale
1	Prof.
1	
1	
1	
1	
1	
1	